

Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com. Veneto

Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI)

Premessa

- RAI, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (di seguito denominata RAI oppure Concessionaria) è tenuta a riservare determinati spazi di programmazione, sia a diffusione nazionale che regionale, a soggetti collettivi organizzati individuati dalla legge per l'esercizio del diritto all'accesso alla diffusione radiotelevisiva svolta dalla RAI medesima;
- per quanto concerne la programmazione a diffusione regionale nel Veneto, RAI si avvale della propria sede regionale del Veneto (di seguito: "sede RAI");
- il Co.Re.Com. Veneto (di seguito: "Co.Re.Com." oppure "Comitato"), ai sensi del presente Regolamento, riceve e gestisce nei confronti di RAI, le richieste degli aventi diritto che intendono esercitare il diritto all'accesso ai programmi radiotelevisivi RAI, realizzati dalla sede RAI del Veneto;
- in ottemperanza alla legge 14 aprile 1975, n. 103, i soggetti collettivi organizzati possono presentare domanda al Co.Re.Com. per poter partecipare ai programmi radiotelevisivi RAI a diffusione regionale e svolgere attività di comunicazione attraverso le trasmissioni autogestite;
- RAI e Co.Re.Com. Veneto hanno inteso definire gli aspetti tecnico-operativi per l'esercizio del diritto di accesso attraverso un apposito Disciplinare Tecnico, che costituisce allegato al presente Regolamento.

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della Concessionaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 aprile 1975 n. 103 ("Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"), dell'articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ("Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato") e dell'art. 11, comma 1, lett. n) della legge regionale del 10 agosto 2001, n. 18 ("Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)".

2. Il diritto ai programmi per l'accesso è riservato ai soggetti sotto elencati, in conformità all'articolo 6, comma 1, della legge 14 aprile 1975 n. 103:

- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionale;
- gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, ecc.;
- organizzazioni associative delle autonomie locali;
- enti ed associazioni politiche e culturali;
- associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e loro articolazioni regionali;

- gruppi etnici e linguistici;
- confessioni religiose e loro articolazioni regionali;
- sindacati nazionali e loro articolazioni regionali;
- movimenti politici;
- partiti e gruppi rappresentati in Parlamento nel rispetto del periodo di *par condicio* elettorale di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 2 (Diritto ai programmi per l'accesso)

1. Il diritto ai programmi per l'accesso consiste nella partecipazione alla programmazione televisiva o radiofonica realizzata, ai fini del presente Regolamento, dalla sede RAI del Veneto da parte degli aventi diritto, attraverso trasmissioni della durata massima di 5 minuti, comprensivi delle sigle di testa e di coda, realizzate con le modalità individuate dalle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente Regolamento e ai punti da 3 a 5 dell'allegato Disciplinare Tecnico.

Articolo 3 (Attività di competenza del CO.RE.COM.)

1. Il Co.Re.Com. organizza e coordina la partecipazione degli aventi diritto alle trasmissioni della sede RAI del Veneto ai sensi della legge n. 103 del 1975 e s.m.i. e del presente Regolamento.

2. Il Co.Re.Com. esamina le richieste di accesso, ne valuta l'ammissibilità e adotta il piano trimestrale delle trasmissioni radiofoniche e televisive, indicando quelle per le quali è richiesta la realizzazione in collaborazione con RAI e ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo di trasmissione messo a disposizione dalla sede RAI del Veneto, sulla base delle esigenze di palinsesto di RAI, purché nel rispetto della normativa applicabile.

3. Svolge, inoltre, attività di vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi e sulla corretta messa in onda da parte della Sede RAI.

4. Ogni informazione utile alla presentazione della richiesta da parte dei soggetti aventi diritto e allo svolgimento delle procedure può essere acquisita consultando il sito del Co.Re.Com.

Articolo 4 (Richieste d'accesso)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Regolamento, che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Veneto dalla sede regionale della Concessionaria, devono presentare richiesta al Comitato regionale per le Comunicazioni.

2. La richiesta, compilata in modo distinto per l'accesso alla radio e per l'accesso alla televisione e redatta in conformità alla modulistica allegata al presente regolamento, deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) la copia dello Statuto o dell'atto costitutivo dell'Ente, Istituto o Associazione;
- b) l'indicazione del soggetto richiedente ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente Regolamento e la sottoscrizione, autocertificata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del suo legale rappresentante;

c) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma dell'accesso da ammettere alla trasmissione, nonché l'accettazione da parte della medesima, con sottoscrizione autocertificata della fotocopia di un documento in corso di validità. Detto responsabile può coincidere con il soggetto di cui alla lettera b);

d) la documentazione utile ad illustrare l'attività svolta, nonché altri elementi atti a dimostrare le caratteristiche e la consistenza organizzativa dell'Ente, Istituto o Associazione;

e) l'indicazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 103/1975, di ogni elemento idoneo ad attestare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;

f) il contenuto, in sintesi, del programma dell'accesso proposto, la sua durata e le modalità di realizzazione;

g) l'impegno del soggetto richiedente o del responsabile di evitare ogni forma di pubblicità commerciale durante la trasmissione del programma, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 103/1975, pena l'esclusione dalla graduatoria.

3. La richiesta di accesso deve essere inviata a mezzo fax o a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, o mezzo posta elettronica certificata, entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre cui si riferisce la domanda

4. Per ogni piano trimestrale può essere presentata una sola domanda.

Articolo 5 (Graduatoria)

1. Le richieste di accesso, pervenute al Co.Re.Com. entro i termini previsti dall'art. 4, comma 3 del presente Regolamento, sono inserite dalla struttura di supporto al Comitato con numerazione progressiva in un apposito registro dell'accesso. Le richieste pervenute fuori termine sono prese in esame per il Piano delle trasmissioni del trimestre successivo.

2. La struttura di supporto al Comitato procede all'istruttoria delle singole richieste pervenute e presenta una relazione al Comitato ai fini dell'adozione della graduatoria.

3. Per garantire la più ampia pluralità di accesso, la struttura di supporto al Comitato compila una proposta di graduatoria delle domande ritenute ammissibili secondo i seguenti criteri:

a) precedenza ai soggetti che non hanno ancora usufruito delle trasmissioni dell'accesso o a quei soggetti che abbiano partecipato meno recentemente di altri;

b) rilevanza sociale e culturale delle tematiche proposte nel programma e attualità dell'argomento;

c) precedenza ai programmi realizzati interamente o parzialmente con mezzi propri;

d) ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. In caso di parità di posizione nella graduatoria si procede al sorteggio.

5. Le domande di accesso ritenute ammissibili, ma escluse per esaurimento del tempo assegnato, sono prese in esame per il piano trimestrale successivo.

6. Nel caso residui tempo disponibile, il Comitato potrà inserire in graduatoria e proporre alla Concessionaria regionale programmi inerenti alle attività di competenza del Corecom Veneto.

Articolo 6 (Piano trimestrale delle trasmissioni)

1. Il Co.Re.Com. delibera i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo il tempo effettivo messo a disposizione dalla sede regionale della Concessionaria.

2. Il piano trimestrale dell'accesso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Veneto.

3. Ciascuna trasmissione consiste in un programma della durata non superiore a cinque minuti, riferito ad una sola richiesta. È consentito lo scambio consensuale di turno tra due o più soggetti ammessi.

4. La graduatoria è approvata dal Co.Re.Com. ed è comunicata agli interessati mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.

5. La deliberazione del Co.Re.Com., che approva i piani trimestrali, è trasmessa per l'esecuzione alla Concessionaria regionale e, per conoscenza, alla Sottocommissione permanente per l'accesso presso la Commissione parlamentare di vigilanza.

Articolo 7 (Definizione degli aspetti tecnico-operativi per l'esercizio del diritto di accesso)

1. Allo scopo di definire gli aspetti tecnico-operativi per l'esercizio del diritto di accesso, d'intesa con la RAI è approvato il Disciplinare Tecnico, costituente l'allegato A al presente Regolamento.

Articolo 8 (Registrazione dei programmi)

1. La registrazione dei programmi ammessi all'accesso può essere realizzata integralmente o parzialmente con mezzi propri esterni alla Concessionaria o con la collaborazione tecnica gratuita, per esigenze minime di base, della Concessionaria, salvi i casi di impossibilità debitamente motivati.

Articolo 9 (Responsabilità)

1. La responsabilità civile e penale dei programmi è posta in capo al responsabile del programma dell'accesso del soggetto ammesso, in conformità all'art. 6, comma 6, della legge 14 aprile 1975, n. 103 ai sensi del quale: "I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale".

2. Qualora i programmi presentino caratteristiche che possono apparire non corrispondenti a quelle indicate, nel comma 6, dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché a quelle di cui all'art. 8 del presente Regolamento, la sede RAI informa immediatamente il Co.Re.Com. il quale adotta, entro dieci giorni, le decisioni del caso.

Articolo 10 (Esecuzione del piano trimestrale)

1. Il Co.Re.Com. vigila sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi all'accesso, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 6, della legge n. 103/1975, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 11.
2. La struttura di supporto al Comitato pone in essere tutte le azioni atte a garantire l'esecuzione del piano trimestrale approvato.
3. Per assicurare un efficace esercizio della facoltà di accesso il Co.Re.Com., in caso di parziale esecuzione del piano trimestrale derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la Concessionaria, l'attuazione del piano attraverso la realizzazione di puntate speciali dei programmi, organizzate in modo anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.

Articolo 11 (Sanzioni)

1. Il Co.Re.Com., se ravvisa nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente o dal responsabile, può sospendere la messa in onda del programma e negare, con decisione motivata, il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare di vigilanza l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Articolo 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DISCIPLINARE TECNICO [Allegato A al Regolamento]

Punto 1 (Spazi televisivi e radiofonici messi a disposizione dalla RAI)

Per i programmi dell'accesso la RAI mette a disposizione i seguenti spazi:

- televisione: RAITRE il sabato dalle ore 7.30 alle ore 8.00;
- radio: RADIOUNO in Modulazione di Frequenza il sabato dalle ore 23.30 alle ore 23.50.

Punto 2 (Contenuto dei programmi per l'accesso)

1. Nell'ambito delle trasmissioni per l'accesso, i soggetti ammessi, fermo restando il rispetto delle norme generali dell'ordinamento giuridico, non possono in alcun modo citare:

- a) indirizzi e-mail e siti web che non siano quelli riferiti direttamente alla propria attività;
- b) numeri di telefono e numerazioni speciali a sovrapprezzo o contenenti messaggi promozionali;
- c) numeri di conto corrente bancario/postale oppure IBAN;
- d) altri soggetti, anche attraverso le segnalazioni di estremi quali siti web e numeri di telefono, che non rappresentino Enti Pubblici o che non siano espressamente inerenti alle tematiche proposte;
- e) partner e/o marchi che non siano riferiti direttamente e organicamente alla ragione sociale del soggetto avente diritto;
- f) messaggi di natura promozionale o che comunque promuovano l'acquisto di beni e servizi.

2. In generale non è, inoltre, consentito violare le elementari regole etiche e comportamentali che sanciscono il diritto all'accesso presso il Servizio Pubblico, inclusi eventuali giudizi lesivi per persone e altri soggetti, così come i principi definiti dal Codice etico della Concessionaria.

Punto 3 (Programmi realizzati con mezzi propri del soggetto ammesso)

1. Non possono essere prodotti, dai soggetti ammessi ai programmi dell'accesso, contributi audio e video eccedenti lo spazio temporale consentito come previsto all'articolo 2 del Regolamento.

2. Ove il programma radiofonico o televisivo realizzato dovesse avere una durata superiore a quella indicata all'art. 2 del Regolamento, l'avente diritto deve provvedere a riportarlo alla durata consentita. In caso contrario, la sede RAI del Veneto non dà corso alla trasmissione, dandone comunicazione al Co.Re.Com. per le decisioni del caso.

3. Il soggetto ammesso, che produce il programma radiofonico o televisivo esclusivamente con mezzi propri all'esterno della Sede RAI, deve consegnarlo al Co.Re.Com. entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione alle trasmissioni regionali dell'accesso della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

4. Il Co.Re.Com. verifica la conformità del contributo prodotto rispetto alla richiesta di accesso e ai requisiti di ammissione del soggetto e, se ritenuto conforme, invia il prodotto alla Sede RAI.

5. La sede RAI del Veneto, di concerto con le altre Direzioni aziendali competenti, esegue, a propria volta, una verifica sul prodotto rispetto ai criteri definiti ai punti 2 e 4 dell'allegato Disciplinare Tecnico e, più in generale, sulla idoneità alla messa in onda, così come alla rispondenza del programma ai principi definiti dal Codice Etico della Concessionaria.

6. Nel caso in cui la sede RAI del Veneto non dovesse ravvisare l'idoneità o la rispondenza ai criteri o parametri di cui al comma precedente, la medesima si riserva di sospendere la messa in onda del programma informandone, con adeguata motivazione, il Co.Re.Com. In tal caso, la sede Rai deve fornire all'avente diritto ogni idonea indicazione sulle modifiche da apportare al programma, al fine di consentirne la messa in onda.

7. Il Co.Re.Com. provvede, a propria volta, ad informarne l'avente diritto e valuta l'inserimento del programma, dopo averlo ricevuto opportunamente modificato sulla base delle indicazioni della Sede RAI del Veneto, nel calendario del trimestre successivo.

Punto 4 (Formati e standard tecnici relativi ai programmi realizzati con mezzi propri)

1. I programmi radiofonici realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei seguenti formati:

- Audio Wave ".Wav" con almeno 16 bit e 44,1 KHz;
- ".aiff" con almeno 16 bit e 44,1 KHz;
- ".mp3" con almeno 256 Kbit/s in caso di parlato;

su supporti hard disk, USB, CD.

2. I programmi televisivi realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei supporti broadcast IMX, Digital Betacam, XDCAM;

oppure nei formati:

- MXF-OP1-D10;
- QUICKTIME .MOV PRORES;
- MPG2;
- MPG4;
- H264;

su supporto informatico e formattazione ExFat o NTFS, e connettività USB.

Audio: Stereo o Dual Mono

Non sono accettati supporti con formattazione IOS.

L'eventuale logo del soggetto ammesso, nel caso di materiale autoprodotta, deve essere collocato in basso a sinistra.

Punto 5 (Programmi radiofonici e televisivi realizzati in collaborazione con la RAI)

1. I tecnici della sede RAI del Veneto, ove possibile, contribuiscono alla realizzazione del programma, utilizzando le risorse disponibili. Per i programmi televisivi il modello produttivo prevede una telecamera in studio con ripresa fissa su fondo neutro all'interno degli spazi e nei tempi individuati da Rai.

2. E' possibile realizzare una copia del programma su un supporto da consegnare per documentazione ai soggetti ammessi che non potranno sfruttarlo per fini commerciali, fermo restando che tutti i diritti sul materiale girato rimarranno in capo a RAI.

3. Relativamente ai programmi televisivi, è previsto un format standard che prevede un intervento/appello autogestito, con la possibilità di mostrare il logo o il cartello del soggetto avente diritto.

4. Al soggetto ammesso è consentito di fare partecipare al programma al massimo 3 persone dallo stesso indicate e di fornire a RAI per il montaggio anche l'uso di materiale audio/video (su CD, DVD, logo o siti internet di proprietà dell'avente diritto) da mixare come contributo alla registrazione.

5. Il soggetto ammesso dovrà fornire a RAI e Co.Re.Com la garanzia di essere pienamente proprietario del materiale fornito a RAI, impegnandosi a tenere Rai e Co.Re.Com. manlevati e indenni da qualunque pretesa di terzi a qualunque titolo ed in ogni tempo formulate nei confronti di RAI in relazione al materiale audiovisivo suddetto, compilando la modulistica prevista dalla Concessionaria.

6. L'eventuale materiale da utilizzarsi nel corso della registrazione deve essere fornito alla sede RAI del Veneto dal soggetto ammesso nello standard e nel formato tecnico previsto al punto 4 del presente Disciplinare Tecnico, almeno due settimane prima della data prevista per le registrazioni.

7. Nel caso in cui il programma in corso di produzione non risulti conforme ai criteri definiti al punto 2 del presente Disciplinare Tecnico, la sede RAI del Veneto sospende la lavorazione e avverte il Co.Re.Com. che valuta l'inserimento del programma, con le opportune modifiche, nel calendario del trimestre successivo.

8. Ove l'avente diritto non si presenti presso gli impianti della sede RAI del Veneto nel giorno e ora stabilite, la sede RAI può disporre la soppressione delle lavorazioni e, quindi, della relativa trasmissione, dandone immediata comunicazione al Co.Re.Com. per le decisioni del caso.

9. Prima della registrazione, tutti i partecipanti alla trasmissione, necessariamente maggiorenni, devono sottoscrivere apposita liberatoria. In assenza di queste liberatorie la sede RAI del Veneto non dà corso all'assemblaggio del programma, dandone comunicazione al Co.Re.Com. per le decisioni del caso.

Punto 6 (Diritti d'autore)

1. Prima della eventuale registrazione e della messa in onda, tutti i partecipanti alla trasmissione devono consegnare la liberatoria per la cessione a titolo gratuito a Rai di tutti i diritti relativi al materiale audiovisivo girato e/o di quello fornito dall'avente diritto. Detta liberatoria deve essere tempestivamente consegnata a RAI in originale.

2. Ove la liberatoria non venga consegnata oppure nel caso in cui RAI rilevi in essa la presenza di vizi o irregolarità in esse contenute, RAI non dà corso all'eventuale assemblaggio del programma e alla messa in onda, dandone immediata comunicazione al Co.Re.Com.

3. Prima della eventuale registrazione e della messa in onda, dal soggetto ammesso dovrà essere consegnata alla SEDE RAI del Veneto la ricevuta della corresponsione alla SIAE dei relativi diritti, ove dovuti, nonché apposita garanzia e manleva in favore di RAI nei confronti di qualunque contestazione avanzata da terzi per qualsiasi titolo, causa o ragione.

Punto 7 (Revisione periodica)

1. Al fine di verificare, alla luce del quadro normativo di riferimento, le attribuzioni del Co.Re.Com. e della Concessionaria in relazione al diritto per l'accesso radiotelevisivo, il presente Disciplinare Tecnico è soggetto a revisione periodica, anche dietro proposta della Sede RAI del Veneto.